

**Giovanni Calesini**  
**Maurizio Taliano**

[www.Laurus.tv](http://www.Laurus.tv)

# **PRONTUARIO DEI CONTROLLI DI POLIZIA**

ventunesima edizione

Laurus Robuffo

**Giovanni Calesini**  
**Maurizio Taliano**

www.Laurus.tv

# **PRONTUARIO DEI CONTROLLI DI POLIZIA**

ventunesima edizione

*Aggiornato a:*

Legge 3 ottobre 2025, n. 147.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 233 del 7 ottobre 2025

Laurus Robuffo

VIOLAZIONE	SANZIONE EDITTALE	PROCEDURA (1)	AUTORITÀ	ANNOTAZIONI
<p><b>Agenzie di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto</b> Irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, o inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite (artt. 8 e 9 L. 264/91)</p>	Atto di diffida o sanzione amministrativa o sospensione	Verbale	Provincia (18)	
<p><b>Obbligo di pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione di immobili da locare</b> Inosservanza dell'obbligo di pubblicazione del codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, da parte dei soggetti: – titolari delle strutture ricettive; – che esercitano attività di intermediazione immobiliare; – che gestiscono portali telematici; quando mettono in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare (art. 13-quater/7, D.L. 34/2019)</p>	Sanz. amm. da € 500,00 a € 5.000,00 (art. 13-quater/8, D.L. 34/2019)	<b>P.M.R.:</b> entro 60 gg. € 1.000,00	Regione	In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio
<p><b>Violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione</b> Obbligo di riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente nel caso di offerta di vendita o di locazione, nei corrispondenti annunci, tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali (art. 6, co. 8, D.Lgs. 192/2005)</p>	Sanz. amm.va non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 3.000,00 (art. 15, co. 10, D.Lgs. 192/2005)	<b>P.M.R.:</b> entro 60 gg. € 1.000,00	Regione	Ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all'anno. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 192/2005 si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE

VIOLAZIONE	SANZIONE EDITTALE	PROCEDURA (1)	AUTORITÀ	ANNOTAZIONI
<p><b>Importazione definitiva</b>                      Importazione definitiva di <i>armi ad aria o gas compressi o repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo</i> in numero superiore a 3, nel corso dello stesso anno solare, senza apposita licenza del prefetto oltre alla licenza del questore (art. 5, D.M. 9 agosto 2001, n. 362)</p>	<p>Sanz. amm. da € 516,00 a € 3.098,00 (art. 16 D.M. 362/2001)</p>	<p><b>P.M.R.:</b> entro 60 gg. € 1.032,00</p>	<p>Prefetto</p>	<p>Procedere al sequestro amministrativo (33)</p>
<p><b>Fabbricazione e importazione</b>                      Fabbricazione ed importazione di <i>armi ad aria o gas compressi o repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo</i>, senza l'autorizzazione del questore prevista dall'art. 31 TULPS (art. 5, D.M. 9 agosto 2001, n. 362)</p>	<p>Sanz. amm. da € 516,00 a € 3.098,00 (art. 16 D.M. 362/2001)</p>	<p><b>P.M.R.:</b> entro 60 gg. € 1.032,00</p>	<p>Prefetto</p>	<p>Procedere al sequestro amministrativo (33)</p>
<p><b>Trasporto</b>                      Trasportare <i>armi ad aria o gas compressi</i>, sia lunghe che corte, senza usare la massima diligenza o cariche o non inserite in custodia (art. 10, D.M. 9 agosto 2001, n. 362)</p>	<p>Sanz. amm. da € 516,00 a € 3.098,00 (art. 16 D.M. 362/2001)</p>	<p><b>P.M.R.:</b> entro 60 gg. € 1.032,00</p>	<p>Prefetto</p>	<p>Procedere al sequestro amministrativo (33)</p>
<p><b>Porto di mazze ferrate, sfollagente, noccoliere, storditori ecc.</b>                      Portare, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione (art. 4/1 L. 110/1975)</p>	<p>Arresto da 1 a 3 anni e ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00</p>	<p><b>Procedibilità:</b> d'ufficio  <b>Arresto:</b> non consentito  <b>Fermo:</b> non consentito</p>	<p>Procura</p>	<p>La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive (353)                      Per la pistola ad impulsi elettrici "Taser" vedi nota (363)</p>
<p><b>Porto di strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo</b>                      Portare, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona (art. 4/2 L. 110/1975)</p>	<p>Arresto da 1 a 3 anni e ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00</p>	<p><b>Procedibilità:</b> d'ufficio  <b>Arresto:</b> non consentito  <b>Fermo:</b> non consentito</p>	<p>Procura</p>	<p>La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive</p>

VIOLAZIONE	SANZIONE EDITTALE	PROCEDURA (1)	AUTORITÀ	ANNOTAZIONI
<p><b>Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli</b></p> <p>Persona colta in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 707-bis C.P.)</p>	<p>Arresto fino a due anni e ammenda da € 500,00 a € 2.000,00</p>	<p><b>Procedibilità:</b> d'ufficio</p> <p><b>Arresto:</b> non consentito</p> <p><b>Fermo:</b> non consentito</p>	<p>Procura</p>	
<p><b>Distruzione, dispersione e deterioramento di beni culturali o paesaggistici</b></p> <p>Distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui (art. 1, co. 1, L. 6/2024)</p>	<p>Sanz. amm.va da € 20.000,00 a € 60.000,00</p>	<p><b>P.M.R.:</b> entro 30 gg. dalla notifica del verbale di accertamento € 20.000,00 La notifica del verbale può avvenire entro 120 gg. (art. 1, co. 3 e 5, L. 6/2024)</p>	<p>Prefetto</p>	<p>Ferme le sanzioni penali applicabili L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà</p>
<p><b>Deturpamento, imbrattamento, destinazione pregiudizievole o uso incompatibile di beni culturali o paesaggistici</b></p> <p>Deturpare o imbrattare beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destinare i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico (art. 1, co. 2, L. 6/2024)</p>	<p>Sanz. amm.va da € 10.000,00 a € 40.000,00</p>	<p><b>P.M.R.:</b> entro 30 gg. dalla notifica del verbale di accertamento € 13.333,33 La notifica del verbale può avvenire entro 120 gg. (art. 1, co. 3 e 5, L. 6/2024)</p>	<p>Prefetto</p>	<p>Ferme le sanzioni penali applicabili L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà</p>

VIOLAZIONE	SANZIONE EDITTALE	PROCEDURA (1)	AUTORITÀ	ANNOTAZIONI
<p><b>Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica</b></p> <p>Organizzare o promuovere l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento (rave party) (art. 633-bis, C.P.)</p>	<p>Reclusione da uno a tre anni e multa da € 1.000,00 a € 10.000,00</p>	<p><b>Procedibilità:</b> d'ufficio</p> <p><b>Arresto:</b> facoltativo</p> <p><b>Fermo:</b> non consentito</p>	<p>Procura</p>	<p>Il reato si perfeziona quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi</p>
<p><b>Turbativa violenta del possesso di cose immobili</b></p> <p>Fuori dei casi indicati nell'articolo 633 e 633-bis, turbare, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili (art. 634 C.P.)</p>	<p>Reclusione fino a due anni e multa da € 103,00 a € 309,00</p>	<p><b>Procedibilità:</b> a querela (vedi nota)</p> <p><b>Arresto:</b> non consentito</p> <p><b>Fermo:</b> non consentito</p>	<p>Procura</p>	<p>Si procede d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.</p> <p>Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone</p>
<p><b>Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui</b></p> <p>Mediante violenza o minaccia, occupare o detenere senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedire il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente (art. 634-bis C.P.)</p>	<p>Reclusione da due a sette anni</p>	<p><b>Procedibilità:</b> a querela (d'ufficio vedi nota a lato)</p> <p><b>Arresto:</b> facoltativo</p> <p><b>Fermo:</b> consentito</p>	<p>Procura</p>	<p>Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità o se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico</p>

VIOLAZIONE	SANZIONE EDITTALE	PROCEDURA (1)	AUTORITÀ	ANNOTAZIONI
<p><b>Insudiciare e imbrattare la strada</b> Divieto su tutte le strade e loro pertinenze di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie <i>diversi dai rifiuti</i>, fuori dai casi di cui all'art. 20;</li> <li>- scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;</li> </ul> <p>(art. 15, co. 1, lett. f) e h) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada")</p>	<p>Sanz. amm. da € 26,00 a € 102,00</p>	<p><b>P.M.R.:</b> entro 60 gg. € 26,00 entro 5 gg. € 18,20</p>	Prefetto	Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese
<p><b>Gettare rifiuti non pericolosi nelle strade</b> Divieto su tutte le strade e loro pertinenze di depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli artt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 232-bis (mozziconi dei prodotti di fumo)</li> <li>- 232-ter (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare)</li> </ul> <p>del D.Lgs. 152/2006, dai veicoli in sosta o in movimento, fuori dai casi di cui agli artt. 255, 255-bis e 256 del D.Lgs. 152/2006 (abbandono di rifiuti); (art. 15, co. 1, lett. f-bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada")</p>	<p>Sanz. amm. da € 216,00 a € 866,00</p>	<p><b>P.M.R.:</b> entro 60 gg. € 216,00 entro 5 gg. € 151,20</p>	Prefetto	Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese
<p><b>Gettare cose dai veicoli</b> Divieto su tutte le strade e loro pertinenze di gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa (art. 15, co. 1, lett. i), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada")</p>	<p>Sanz. amm. da € 52,00 a € 204,00</p>	<p><b>P.M.R.:</b> entro 60 gg. € 52,00 entro 5 gg. € 36,40</p>	Prefetto	
<p><b>Abbandono di rifiuti nel suolo</b> Abbandono o deposito incontrollati di rifiuti sul suolo o nel suolo (art. 192, comma 1 D.Lgs. 152/2006)</p>	<p>Ammenda da € 1.500,00 a € 18.000,00 (art. 255, comma 1 D.Lgs. 152/2006)</p>	<p><b>Procedibilità:</b> d'ufficio <b>Arresto:</b> non consentito <b>Fermo:</b> non consentito</p>	Procura	Salvo che il fatto costituisca più grave reato (190) (192) (193)

[www.Laurus.tv](http://www.Laurus.tv)



€ 60,00

N6